

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 41 Regolamento di giurisdizione

Finché la causa non sia decisa nel merito [c.p.c. [277](#)] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione [c.p.c. [360](#), n. 1, [362](#), n. 1, [374](#)] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'[articolo 37](#).

L'istanza si propone con ricorso a norma degli [articoli 364](#) e seguenti, e produce gli effetti di cui all'[articolo 367](#).

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.